Analogo discorso vale per la sentenza n. 270/2009 del Tribunale Civile di Isernia, depositata in cancelleria il 20.05.2009 e mai notificata nel domicilio eletto del Comune. In tal caso, infatti, non risulta neppure scaduto il termine lungo per proporre appello all'esito del quale il presunto debito di € 49.287,01 pure potrebbe venire meno.

Ne deriva che, in realtà, al netto degli impegni già assunti, i debiti fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'art. 194, lettera a), sono pari a complessivi € 64.364,46 (€ 210.661,80 - € 97.010,63 - € 49.287,01), ovvero solo quelli derivanti da decreti ingiuntivi non opposti e da sentenze passate in giudicato.

IV. <u>Con riferimento ai presunti debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194, lettera e) del Decreto Legislativo n. 267/2000</u>

Il Revisore dei Conti ha individuato debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194, lettera e) per complessivi € 630.366,59.

Tuttavia, come peraltro rilevato dallo stesso Organo di Revisione, in tal caso, trattasi di debiti relativi ad annualità pregresse maturate "*secondo un percorso non conforme ai principi giuscontabili che necessitano del relativo riconoscimento della legittimità da parte dell'organo consiliare, una volta verificatane la effettività delle prestazioni, la prova congiunta dell'utilità e dell'effettivo arricchimento dell'Ente e che le stesse rientrano nell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente Locale*".

Ne deriva che in assenza di un loro formale riconoscimento, ovviamente da effettuare solo qualora ne ricorressero le condizioni di legge, i debiti fuori bilancio indicati come riconoscibili ai sensi dell'art. 194, lettera e) per complessivi € 630.366,59 non possono essere presi in alcuna considerazione ai fini di verificare il permanere degli equilibri generali di bilancio.

V. <u>Ipotesi delle reali dimensioni dello squilibrio</u>

In definitiva, a prendere per buone le valutazioni del Revisore dei Conti che lo hanno portato ad ipotizzare uno squilibrio sia nella gestione di competenza che dei residui, nella peggiore delle ipotesi - al mese di novembre 2009 - il quadro delle patologie finanziarie del Comune era il seguente:

Squilibrio gestione di competenza	285.800,00
Squilibrio gestione residui	356.996,38
Debiti fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'art. 194 lettera a)	64.364,46
Debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 lettera e)	00,00
TOTALE SQUILIBRIO	707.160,84

Dunque, gli atti impugnati vanno annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

Violazione e falsa applicazione dei principi in tema di funzionamento degli organi collegiali, in particolare dei Consigli Comunali. Illegittimità derivata

La Deliberazione n. 43 del 27 novembre 2009 risulta adottata dal Consiglio Comunale di Rionero Sannitico con la partecipazione di 12 (dodici) consiglieri, di cui 4 (quattro) hanno votato contro (i consiglieri di minoranza), mentre gli altri 8 (otto) non hanno manifestato alcun tipo di voto.

Poiché per l'approvazione del provvedimento occorrevano almeno 7 (sette) voti favorevoli, bisogna ritenere che tale provvedimento è illegittimo essendo stato adottato in mancanza del numero minimo dei voti favorevoli.

La Deliberazione n. 44 del 27 novembre 2009 risulta, invece, adottata dal Consiglio Comunale di Rionero Sannitico con la partecipazione di 12 (dodici) consiglieri, di cui 4 (quattro) hanno votato contro (i consiglieri di minoranza), mentre gli altri 8 (otto) si sono astenuti dalla votazione.

Pertanto, anche tale provvedimento è illegittimo essendo stato adottato in mancanza del numero minimo di 7 (sette) voti favorevoli.

In ogni caso sotto tale profilo la illegittimità della Deliberazione n. 43/2009 determina - in via derivata - la illegittimità della Deliberazione del n. 44/2009.

***

Violazione e falsa applicazione dell'art. 191 comma 4, dell'art. 193 e dell'art. 194 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Travisamento dei fatti – Difetto di istruttoria - Eccesso di potere sotto diversi profili – Difetto di motivazione – Illegittimità derivata.

Com'è noto, l'art. 193 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio) del Decreto Legislativo n. 267/2000 dispone che:

1. *"Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico".*

2. *"Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo".*

3. *"Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili".*

4. *"La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo".*

Il successivo art. 194 (*Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio*) del Decreto Legislativo n. 267/2000 dispone che:

1. *"Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da ...;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza".

2. *"Per il pagamento, l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori".*

3. *"Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'art. 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse".*

Dal citato quadro normativo emerge come entro la data del 30 settembre 2009, il Consiglio Comunale avrebbe dovuto effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, dove previa adeguata e documentata istruttoria, avrebbe dovuto verificare il permanere degli equilibri di bilancio.

A tal fine, secondo le disposizione di legge, il Consiglio Comunale avrebbe dovuto seriamente dovuto provvedere a verificare:

a) L'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi del citato articolo 194, ovvero riconoscerli ricorrendone le condizioni;
b) L'esistenza di un eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato (evidentemente quello per l'anno 2008);
c) Se i dati della gestione finanziaria potevano far prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui.

Qualora il Consiglio Comunale avesse posto in essere le citate verifiche richieste dalla legge, avrebbe potuto accertare che:

- I debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, lettera a) sono in realtà - previo loro riconoscimento - pari a complessivi € 64.364,46 poiché la sentenza n. 74/2007 della Corte di Appello di Campobasso e la sentenza n. 270/2009 del Tribunale Civile di Isernia non sono ancora passate in giudicato. Mentre, i debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, lettera e) non sono ancora venuti a giuridica esistenza per l'Amministrazione non avendo essa ancora provveduto al loro formale riconoscimento alle condizioni di legge.

- Non esiste alcun disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato. Poiché, dall'ultimo rendiconto approvato da esso Consiglio Comunale con Deliberazione n. 7 del 18 aprile 2009, risulta un avanzo di amministrazione pari ad € 3.209,57 (Cfr. Allegato "A").
- Il Revisore dei Conti ha ipotizzato uno squilibrio della gestione di competenza ed uno squilibrio della gestione dei residui sulla base di sue valutazioni personali, sfornite di risconti oggettivi o addirittura in contrasto con le risultanze amministrative e contabili.

In ogni caso, il Consiglio Comunale avrebbe dovuto senz'altro procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, lettera a) nella misura di complessivi € 64.364,46 trattandosi di somme derivante da decreti ingiuntivi non opposti ovvero da sentenze passate in giudicato.

Per il pagamento di tali spese, come previsto dalla legge, il Consiglio Comunale avrebbe potuto prevedere il pagamento mediante un piano di rateizzazione della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso.

Diversamente, in relazione ai debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, lettera e) - essendo essi riferibili all'acquisizione di beni o servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 - non avendoli riconosciuti nei limiti dell'accertata e dimostrata l'utilità con arricchimento del Comune nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni di sua competenza – il Consiglio Comunale non poteva e non doveva adottare alcun provvedimento.

Invero, l'art. 191, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/200, dispone che *"Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che*

hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni".

Di conseguenza, non essendo ancora intervenuto alcun loro formale riconoscimento - a ben vedere non adottato neppure in sede di verifica degli equilibri di bilancio – i debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, lettera e) pari alla complessiva somma di € 630.366,59 restavano e restano tuttora a carico degli amministratori, dei funzionari o dei dipendenti che hanno ordinato le forniture o i servizi in questione.

Alla luce di tutte le circostanze che precedono, appare evidente come – nella peggiore delle ipotesi (in cui si assumono come reali gli squilibri della gestione di competenza e della gestione dei residui ipotizzati dal Revisore dei Conti) – il Consiglio Comunale avrebbe dovuto assumere provvedimenti volti a ripianare uno squilibrio complessivo di € 707.160,84 (€ 285.800,00 derivante dallo squilibrio della gestione di competenza + € 356.996,38 derivante dallo squilibrio della gestione dei residui + € 64.364,46 derivante dai debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, lettera a) del Decreto Legislativo n. 267/2000).

Peraltro, non avendo provveduto neppure al riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, lettera a) – pari, come si è dimostrato, ad appena complessivi € 64.364,46 e che verosimilmente occorreva riconoscere – sempre nella peggiore delle ipotesi (in cui si assumono come reali gli squilibri della gestione di competenza e della gestione dei residui ipotizzati dal Revisore dei Conti), in realtà, a voler essere rigorosi, il Consiglio Comunale avrebbe dovuto assumere provvedimenti volti a ripianare uno squilibrio complessivo di € 642.796,38 (di cui € 285.800,00 derivati dallo squilibrio della gestione di competenza + € 356.996,38 derivanti dallo squilibrio della gestione dei residui).

A tal fine, come previsto dall'art. 193, comma 3 il Consiglio Comunale avrebbe potuto procedere al riequilibrio di bilancio utilizzando per l'anno in corso e per i due successivi, tutte le entrate e le disponibilità ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazioni di beni patrimoniali disponibili.

Dunque - anche laddove l'individuazione di nuove entrate non vincolate nel biennio non fosse risultata particolarmente agevole - a fronte di uno squilibrio di € 707.160,84 (più correttamente di € 642.796,38 ove si consideri che non sono stati riconosciuti neppure i debiti fuori bilancio derivanti da decreti ingiuntivi non opposti e sentenze ormai in giudicato), per riequilibrare il Bilancio 2009 sarebbe risultato sufficiente prevedere la vendita di beni patrimoniali disponibili nella misura pari allo squilibrio accertato.

Invero, dalla documentazione in atti e segnatamente dal Riassunto del Rendiconto Generale del Patrimonio Allegato "B" al Conto Consuntivo 2008 - approvato con Deliberazione n. 7 del 18 aprile 2009 dal Consiglio Comunale - risultano beni patrimoniali disponibili per complessivi € 1.540166,06 (di cui € 1.487.336,03 per terreni e boschi + € 52.830,03 per fabbricati).

Ne deriva che il Consiglio Comunale aveva una disponibilità di beni patrimoniali disponibili di gran lunga superiore a quella necessaria per far fronte al modesto squilibrio in atto.

Peraltro, qualora il patrimonio disponibile in questione fosse risultato documentatamente insufficiente per fronteggiare lo squilibrio in atto, il Consiglio Comunale avrebbe potuto – in ultima ipotesi – fare ricorso ai mutui di cui agli articoli 202 e seguenti, secondo la previsione dell'art. 194, comma 3.

In definitiva, con la Deliberazione n. 43 del 27 novembre 2009, travisando i fatti ed in assenza di una adeguata istruttoria, il Consiglio Comunale non ha neppure correttamente individuato lo squilibrio finanziario in atto. Inoltre, ha erroneamente ritenuto che, nel caso di specie, non fosse possibile adottare i provvedimenti necessari a fronteggiare il modesto squilibrio in atto.

Ne deriva che, la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 27 novembre 2009 è illegittima, determinando - in via derivata - la illegittimità della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27 novembre 2009.

***

Violazione e falsa applicazione dell'art. 191, comma 4, dell'art. 193, dell'art. 194 e dell'art. 244 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Travisamento dei fatti – Difetto di istruttoria - Eccesso di potere sotto diversi profili – Difetto di motivazione – Illegittimità derivata.

L'art. 244 (*Dissesto finanziario*) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che: "*Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'art. 193, nonché con le modalità di cui all'art. 194 per le fattispecie ivi previste*".

Dinanzi a tale disposto normativo, per poter (o dover) dichiarare il dissesto finanziario, il Consiglio Comunale – previa puntuale e documentata verifica - avrebbe dovuto accertare l'impossibilità di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili di propria pertinenza ovvero, l'impossibilità di far fronte ai debiti liquidi ed esigibili con le modalità di cui all'art. 193, nonché per i debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 con le modalità previste da quest'ultimo articolo.